

Statuto

Assitol – Associazione Italiana dell’Industria Olearia

Approvato il 27 aprile 1972, modificato mediante referendum indetti dal Consiglio Direttivo il 19 giugno 1972 ed il 14 novembre 1972, nonché dall’Assemblea Generale Straordinaria dell’8 aprile 1975, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 27 aprile 1978, mediante referendum indetto dal Consiglio Direttivo il 16 gennaio 1980, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 22 aprile 1980, mediante referendum indetti dal Consiglio Direttivo il 17 febbraio 1983 e il 15 marzo 1985, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 26 giugno 1986, nonché dall’Assemblea Generale Straordinaria del 21 novembre 1990, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 15 aprile 1992, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 14 dicembre 1992, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 28 aprile 1995, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 7 maggio 1998, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 16 maggio 2005, mediante referendum indetto dal Consiglio Direttivo il 23 ottobre 2007, dall’Assemblea Generale Straordinaria del 27 giugno 2016 e dall’Assemblea straordinaria del 12 giugno 2017.

TITOLO I — Profilo organizzativo

Articolo I

Vision e mission

E’ costituita, con durata illimitata e sede in Roma, l’Associazione delle imprese esercenti nel territorio nazionale l’industria olearia, l’industria e l’importazione della margarina e dei grassi concreti, l’industria e l’importazione delle proteine vegetali per l’alimentazione umana e animale, l’industria e l’importazione dei bioliquidi e biocarburanti, l’industria e l’importazione di lievito da zuccheri, nonché l’industria e l’importazione di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria. Essa assume la denominazione di “Associazione Italiana dell’Industria Olearia - Assitol”.

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

L’Associazione aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto di Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri associati, nei limiti fissati dal presente Statuto e derivanti dalle peculiarità dei settori industriali rappresentati.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, l'Associazione è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2

Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema ed in raccordo alla propria mission, l'Associazione si propone di:

- a) tutelare gli interessi di ordine economico, tecnico e sindacale dei singoli associati e quelli generali dell'industria olearia, dell'industria e dell'importazione della margarina, dell'industria e dell'importazione delle proteine vegetali per l'alimentazione umana e animale, l'industria e l'importazione dei bioliquidi e biocarburanti, l'industria e l'importazione di lievito da zuccheri, nonché dell'industria e dell'importazione di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria;
- b) discutere e stipulare contratti collettivi di lavoro e collaborare alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- c) assumere la rappresentanza degli associati nei rapporti con le Autorità pubbliche, con Enti, con organizzazioni e con ditte private per il conseguimento degli scopi di cui ai paragrafi a) e b);
- d) discutere e stipulare accordi interprofessionali ai sensi della normativa vigente, come la legge 16 marzo 1988 n. 88, il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, il Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013, sulla base di apposita delibera della competente Assemblea di Gruppo che deve essere approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alle ditte operanti nel settore interessato;
- e) partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi;
- f) svolgere a favore degli associati attività di informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
- g) risolvere controversie interne, presidiare e tutelare l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza;
- h) promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
- i) partecipare a progetti nazionali, dell'Unione europea o extra UE.

Su delibera del Consiglio generale l'Associazione ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte nel rispetto degli orientamenti confederali in materia di ripartizione dei ruoli fra le componenti del sistema, ferma restando la propria autonomia, anche sul piano organizzativo, rispetto a nuovi settori industriali che per la natura dell'attività svolta siano tali da risultare affini a quelli di cui al precedente comma lettera a) del presente articolo.

L'Associazione svolge la propria attività volta al perseguimento degli scopi sociali mantenendo la propria indipendenza e ispirando i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, le cui disposizioni costituiscono parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione può, inoltre, svolgere compiti eventualmente affidatili dall'Amministrazione dello Stato e dagli organi comunitari e relativi all'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente comma, l'Associazione opererà con proprie organizzazioni aventi strutture e gestioni autonome e separate, regolate da apposito ordinamento statutario che dovrà essere approvato dal Consiglio generale dell'Associazione.

Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può promuovere la costituzione di strutture o organizzazioni, anche in forma di società, aventi finalità specifiche e/o aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali aventi carattere sindacale e/o economico.

TITOLO II — Soci

Articolo 3

Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire alla Associazione come soci effettivi le imprese, con sede legale nel territorio nazionale nonché le imprese con sede legale diversa che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, che esercitino l'industria olearia, l'industria margariniera e l'importazione di margarina e/o di grassi concreti, l'industria e l'importazione delle proteine vegetali per l'alimentazione umana e animale, l'industria e l'importazione dei bioliquidi e biocarburanti, l'industria e l'importazione di lievito da zuccheri nonché l'industria e l'importazione di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, consorzi di produzione di beni e/o servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti punti, nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Possono, inoltre, aderire all'Associazione in qualità di aggregati, con i contenuti e le modalità stabilite dal Consiglio generale sentite, se del caso, le competenti Assemblee di Gruppo, organizzazioni o imprese aventi scopi di promozione o di tutela di interessi specifici omogenei e/o contigui a quelli dell'Associazione.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

Articolo 4

Rapporto associativo

Le domande di adesione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, compilate su appositi moduli predisposti dall'Associazione ed avere come requisito essenziale l'accettazione del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Le domande di associazione vengono sottoposte all'esame del Consiglio generale che decide sul loro accoglimento, dopo aver accertato l'idoneità dell'impresa richiedente a far parte dell'Associazione e aver eventualmente acquisito il parere dei Probiviri sul profilo personale e professionale dei rappresentanti dell'impresa e dopo aver sentito il parere delle altre Associazioni primarie interessate all'accoglimento della impresa, tenuto conto dell'attività svolta dalla impresa stessa in quanto riconducibile ai settori specificati nell'articolo 2, primo comma, lettera a). Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio generale è possibile ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri entro i 10 giorni successivi. La decisione deve essere emessa in modo definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

Articolo 5

Diritti e doveri

Il rapporto associativo decorre, a tutti gli effetti, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione, ha la durata di almeno due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In caso di dimissioni i rappresentanti dell'impresa decadono dalle cariche eventualmente ricoperte, mentre gli impegni statuari inerenti al pagamento dei contributi cessano il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui sono state presentate. Nell'ipotesi di programmi finanziati o cofinanziati nell'ambito di progetti nazionali, comunitari e/o internazionali, che impegnano l'Associazione ed i propri associati, in caso di dimissioni l'Azienda che ha deliberato la partecipazione al programma, è tenuta comunque a versare la quota parte di sua competenza per ogni annualità del programma stesso.

L'adesione dà diritto di concorrere alla determinazione della politica associativa nelle sedi statuarie competenti, di ricevere assistenza ed informativa dall'Associazione e di avvalersi altresì, ove occorra, delle prestazioni che discendono dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ad elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione e nei Gruppi di categoria, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Ogni impresa associata non può essere rappresentata presso l'Associazione che da uno dei suoi Amministratori o da persona munita di apposita delega. La delega deve contenere in forma esplicita l'attribuzione al delegatario di poteri decisionali per conto dell'impresa delegante.

Il voto del delegatario impegna ad ogni effetto l'impresa delegante.

Ogni impresa associata è tenuta ad osservare le norme del presente Statuto e tutte le deliberazioni prese dai competenti Organi dell'Associazione.

Il socio ha, inoltre, l'obbligo di attenersi ai comportamenti derivanti dalla sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, esso deve uniformarsi sia nei comportamenti associativi sia in quelli aziendali al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Associazione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con il Consiglio generale e/o dal Gruppo di appartenenza. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

In conformità con i criteri concernenti l'adesione all'organizzazione confederale, qualora più imprese che svolgono la loro attività nell'ambito di competenza dell'Associazione, siano riconducibili ad una unica proprietà o ad una Holding sussiste l'impegno che tutte le imprese in questione siano associate.

L'Associazione è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso una stipula di convenzioni di inquadramento.

Articolo 6

Contributi

Per sopperire alle spese dell'Associazione, le imprese associate sono tenute a versare all'Associazione una quota di ammissione e le altre contribuzioni annuali stabilite dalla Assemblea nella misura e secondo le modalità appresso indicate:

A) Quota di ammissione. E' dovuta una tantum dalle imprese che nel corso dell'anno aderiscono all'Associazione.

B) Contributo ordinario. E' costituito come segue:

1) da una quota di base la cui misura é uguale per tutte le imprese associate;

2) da una quota integrativa stabilita a carico di ciascuna impresa con riferimento ad ogni Gruppo di categoria cui l'impresa è iscritta.

La Assemblea stabilisce annualmente l'ammontare della quota di base.

Stabilisce, inoltre, l'ammontare della quota integrativa a carico di ciascun Gruppo, ripartendo tra i Gruppi stessi secondo criteri che tengono conto in via di massima del peso di ogni Gruppo anche con riferimento sia alla potenzialità del settore rappresentato che al valore aggiunto della produzione relativa, la quota del bilancio preventivo approvato risultante detraendo dal totale il gettito complessivo della quota base.

L'Assemblea di ciascun Gruppo stabilisce, quindi, i criteri in base ai quali la quota integrativa a carico del Gruppo va ripartita fra le imprese iscritte al Gruppo. La procedura ed i tempi della ripartizione della quota integrativa, spetta nella sostanza all'autonomia dei Gruppo e dovrà corrispondere il più possibile ad una aggiornata rappresentazione della realtà.

Le ditte associate sono tenute a fornire nei tempi e nei modi stabiliti dalla competente Assemblea di Gruppo i dati necessari per la determinazione del contributo integrativo a loro carico. In caso di inadempienza i dati in questione sono stabiliti, previo invito formale inviato alla ditta, in via presuntiva, dalla Presidenza del Gruppo stesso.

Il contributo associativo ordinario verrà corrisposto in due rate semestrali con scadenza il 31 gennaio ed il 1° luglio.

In attesa dell'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio preventivo, le imprese associate corrisponderanno comunque, nel corso del primo mese dell'anno, una quota di contributo pari al 60% dei contributi complessivi versati nell'anno solare precedente, salvo conguaglio da effettuarsi in occasione del pagamento della rata scadente il 1° luglio successivo.

C) Contributi speciali. Sorgendo la necessità di istituire nell'ambito dell'Associazione uffici o servizi interessanti un numero limitato di imprese associate, è in facoltà della Assemblea Generale di stabilire a carico delle imprese stesse, i contributi necessari per la copertura delle relative spese.

Rientrano nei contributi speciali di cui alla presente lettera C) anche quelli eventualmente istituiti dalle competenti Assemblee di Gruppo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, per la copertura delle spese connesse alla realizzazione di iniziative che, pur rientrando negli scopi istituzionali dell'Associazione siano di esclusivo e prevalente interesse del settore rappresentato dal Gruppo medesimo.

Nel caso in cui il versamento dei contributi dovuti dall'impresa associata non sia corrisposto entro i termini stabiliti, il contributo stesso sarà aumentato automaticamente di una percentuale per mese indivisibile stabilita annualmente dall'Assemblea.

L'impresa associata che non osservi l'obbligo di pagamento dei contributi secondo le modalità sopra indicate, non ha diritto di intervento nella discussione nelle assemblee, né può esercitare cariche.

Articolo 7

Sanzioni

Con deliberazione del Consiglio generale le imprese associate che risultino inadempienti nel pagamento dei contributi da loro dovuti o che, in qualunque modo, contravvengano agli obblighi previsti dal presente Statuto o alle deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione, potranno essere sottoposte, previa contestazione degli addebiti, alle seguenti sanzioni:

- a) richiamo del Presidente;
- b) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea di Gruppo ed all'Assemblea;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'Associazione fino ad un massimo di 2 mesi fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi;

- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- e) sospensione del diritto di elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione dall'Associazione con obbligo di pagare i contributi fino al compimento del semestre solare successivo a quello dell'espulsione.

Le sanzioni di cui al primo comma verranno applicate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio generale in relazione alla gravità dell'inadempimento.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 8

Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5;
- b) recesso ai sensi dell'articolo 27;
- c) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- d) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- e) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- f) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 4.

TITOLO III — Governance

Articolo 9

Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) i Revisori contabili;
- e) i Probiviri.

Articolo 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e può essere convocata in via ordinaria e in via straordinaria.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione. I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea in via ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare. Essa, inoltre, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle imprese associate o dai Revisori contabili.

L'Assemblea in via straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale e sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo in cui viene tenuta l'Assemblea, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno da trasmettersi mediante fax, posta elettronica, lettera raccomandata o posta elettronica certificata con anticipo di almeno 10 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a 5 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano.

Alla Assemblea partecipano, senza diritto di voto i Revisori contabili, i Proibiviri ed il Direttore.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea in via ordinaria in prima convocazione è necessario che gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei voti spettanti al complesso sociale. In seconda convocazione la riunione è valida quando sia presente un quinto del totale. Quando non sia diversamente indicato nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione segue di 24 ore la data fissata per la prima.

Decorsa un'ora dall'ora di convocazione dell'Assemblea in via ordinaria in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti.

Per la validità dell'Assemblea in via straordinaria è necessario che gli intervenuti rappresentino un numero di voti almeno pari a quello richiesto per le delibere di competenza dell'Assemblea in via straordinaria, in base a quanto previsto dai successivi art. 27 e 28.

E' ammessa facoltà di delega per la partecipazione all'Assemblea e per il voto ad altra persona scelta fra i rappresentanti di altre imprese associate; ogni partecipante non può avere più di una delega. E' tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell'ambito dei soci facenti capo ad uno stesso gruppo societario.

La delega deve contenere in forma esplicita l'attribuzione al delegatario di poteri decisionali per conto della impresa delegante con riferimento ai singoli argomenti all'ordine del giorno.

Constatata la validità dell'Assemblea, il Presidente o chi ne fa le veci, nomina un Segretario e, eventualmente, due Scrutatori. Il Presidente e il Segretario firmano il relativo verbale.

Per l'elezione alle cariche sociali, le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Per il caso di elezione di organi collegiali sarà fatta presente agli associati la possibilità di prospettare candidature.

Le candidature per l'elezione debbono, comunque, essere in numero superiore a quello dei seggi disponibili.

Ciascun associato non può votare per più di 2/3 dei posti da ricoprire.

Le delibere dell'Assemblea in via ordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede.

Le delibere dell'Assemblea in via straordinaria sono valide se approvate col voto favorevole previsto agli articoli 27 e 28.

Qualora particolari circostanze lo facciano apparire opportuno o lo rendano necessario, il Consiglio generale avrà facoltà di disporre che la convocazione dell'Assemblea sia sostituita con una votazione per referendum, salvo il caso in cui la convocazione dell'Assemblea sia stata chiesta dagli associati a norma del terzo comma del presente articolo. Il Consiglio generale nomina altresì due Scrutatori che, unitamente al Presidente dell'Associazione o ad un suo delegato e al Direttore Generale, assisteranno all'apertura delle buste e procederanno al computo dei voti espressi.

Il referendum decide a maggioranza assoluta dei voti spettanti al corpo sociale ed impegna le ditte associate al medesimo titolo delle decisioni adottate dall'Assemblea.

Articolo 11

Computo dei voti nell'Assemblea

Le imprese associate dispongono, in Assemblea, di un numero di voti determinato in ragione del contributo annuo di cui al precedente art. 6, applicando la seguente tabella:

- | | |
|--|--|
| a) per i primi 100 euro di contributo | 1 voto |
| b) per la quota parte di contributo oltre 100 euro fino a 500 euro | 1 voto ogni 200 euro o frazione superiore a 100 euro |

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alla precedente lettera a).

- | | |
|--|--|
| c) Per la quota parte di contributo oltre 500 euro fino a 1.000 euro | 1 voto ogni 250 euro o frazione superiore a 125 euro |
|--|--|

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).

- | | |
|---|--|
| d) Per la quota parte di contributo oltre 1.000 euro fino a 10.000 euro | 1 voto ogni 500 euro o frazione superiore a 250 euro |
|---|--|

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c).

- | | |
|---|--|
| e) Per la quota parte di contributo oltre 10.000 euro | 1 voto ogni 1.000 euro o frazione superiore a 500 euro |
|---|--|

Il voto o i voti così attribuiti si sommano a quelli spettanti secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Ai soci iscritti nel corso dell'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

I soci aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo nelle riunioni dei Gruppi di categoria.

Nelle votazioni a scrutinio segreto a garanzia della riservatezza, i voti disponibili di ciascuna Azienda non devono essere riconoscibili.

Articolo 12

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- delibera sull'attività dell'Associazione ed indica le direttive di ordine generale da seguire;
- delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo dell'Associazione;
- elegge il Presidente e da due a quattro Vice Presidenti approvando gli indirizzi generali ed il relativo programma di attività;
- elegge i Revisori contabili, nominandone il Presidente, nonché i Proviviri, anche tra persone estranee all'Associazione;
- delibera sulle eventuali proposte di modifica del presente Statuto;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 28;
- nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario a vita dell'Associazione, scelto fra personalità che abbiano particolarmente illustrato il settore e l'organizzazione. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- può nominare fino a tre membri del Consiglio generale;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea in via straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13

Consiglio generale

Il Consiglio generale è formato dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione, ultimo past President purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, dai Presidenti dei Gruppi di categoria di cui al successivo articolo 21 nonché dai membri direttamente nominati dall'Assemblea. Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili ed i Proviviri. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare 2 componenti aggiuntivi, tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo.

La carica di Consigliere è personale. I Presidenti dei Gruppi di categoria possono farsi rappresentare da uno dei Vice Presidenti del Gruppo stesso. In nessun caso possono partecipare alle riunioni del Consiglio più di due rappresentanti di Gruppo che appartengano alla stessa impresa. Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione scritta tramite fax, posta elettronica, lettera raccomandata o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora e relativo ordine del giorno, da inviarsi, salvo casi di urgenza, con anticipo di sette giorni ed è presieduta dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a 5 giorni.

Il Consiglio si riunirà di massima una volta ogni 3 mesi: esso deve essere riunito anche ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Constatata la validità, il Presidente o chi ne fa le veci, nomina un Segretario ed eventualmente, due Scrutatori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio generale si tengano anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro. I componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi: nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio generale è ammessa, qualora necessario e previsto nella convocazione in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato su alcuni temi specifici, la partecipazione di una persona in qualità di invitato.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.

Articolo 14

Competenze del Consiglio generale

Il Consiglio generale:

- a) propone all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
- b) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da proporre all'Assemblea;

- c) delibera le sanzioni;
- d) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- e) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- f) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- g) determina i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decide la costituzione delle stesse;
- h) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso altri Enti, Organizzazioni, Istituti e Comitati pubblici e privati nei quali fossero richiesti;
- i) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, formate da persone anche estranee all'Associazione;
- l) nomina il Direttore Generale dell'Associazione e qualora lo ritenga opportuno un Vice Direttore, assume, licenzia e stabilisce la qualifica ed i compensi dei dipendenti dell'Associazione;
- m) delibera sulle domande di ammissione di nuove ditte associate;
- n) delibera sulle questioni di carattere generale riguardanti l'attività dell'Associazione, in armonia con le decisioni e con gli orientamenti fissati dall'Assemblea;
- o) si pronuncia su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 15

Presidenza dell'Associazione

La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente più anziano.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio generale. Egli adempie a tutti gli altri compiti che gli sono demandati ai sensi del presente Statuto.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono compatibili con quelle di Presidente o di Vice Presidente dei Gruppi di categoria di cui all'articolo 20.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione previa consultazione dei soci.

La Commissione è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President tenendo in considerazione, ove possibile, la rappresentatività dei settori dell'Associazione.

La Commissione deve insediarsi due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione deve riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima fase, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene

sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta della Commissione di designazione.

Il Presidente designato individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio generale. Il Consiglio generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto sulla proposta del Presidente designato. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, i Vice Presidenti ed approva il programma di attività, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, ripartono le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica. Si insedia una nuova Commissione in analogia a quanto previsto, in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio generale.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 16

Probiviri

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto sei Probiviri i quali sono rieleggibili per quattro bienni consecutivi. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche terzi esterni e persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza e le omologhe cariche del sistema associativo.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrare anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale pari al 50% della quota di base del contributo associativo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto

tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea e che non appartengono al Collegio speciale. La controparte deve nominare il Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi alla notifica del ricorso; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Individuazione del Presidente del Collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Collegio arbitrale deve essere costituito non oltre i 10 giorni successivi, con l'apertura della fase istruttoria e la comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata. Il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. E' nella facoltà del Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata, gli atti decadono.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari e di vigilanza sulla base associativa.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in Collegio di riesame.

Il Collegio speciale interviene su impulso dei soci e degli organi direttivi, rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna dell'Associazione; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Articolo 17

Revisori contabili

L'Assemblea elegge tre Revisori contabili di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori contabili sono invitati ad assistere alle riunioni della Assemblea. L'elezione è disciplinata dall'art. 12.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente, che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Articolo 18

Accesso alle cariche sociali e durata

L'accesso alle cariche direttive (Presidente e Vice Presidenti dell'Associazione nonché Presidenti e Vice Presidenti di Gruppo) è riservato a persone che siano investite di una responsabilità di impresa di grado rilevante e che diano piena affidabilità sotto il profilo morale e legale. In caso di concorso alla Presidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi del completo inquadramento dell'impresa. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

La sopravvenuta mancanza di tali requisiti costituisce motivo di decadenza dalla carica. L'accesso alle cariche sociali è, altresì, condizionato all'osservanza degli obblighi associativi da parte dell'impresa stessa.

Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione e delle Assemblee di Gruppo avvengono in anni diversi da quelli nei quali si procede all'elezione dei membri del Consiglio generale nominati dall'Assemblea, dei Revisori contabili e dei Proviviri.

I componenti gli Organi sociali durano in carica due anni e possono essere confermati nel mandato sulla base delle seguenti modalità:

- il Presidente dell'Associazione dura in carica due anni e può essere rieletto per un altro biennio consecutivo, senza possibilità di ulteriori rielezioni;
- i Vice Presidenti dell'Associazione, i Presidenti dei Gruppi di categoria, i membri del Consiglio generale nominati dall'Assemblea e/o dal Presidente, i Proviviri ed i Revisori contabili hanno un mandato rinnovabile per quattro bienni consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.

In caso di vacanza nel corso del biennio, si provvederà alla sostituzione secondo le norme contenute nel presente Statuto: il nuovo membro rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 19

Delegato della Presidenza

Il Delegato della Presidenza coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti dell'Associazione e dei Gruppi di categoria nell'esercizio delle loro funzioni in particolar modo per quanto attiene al coordinamento dell'attività sociale sia all'esterno che all'interno dell'Associazione. Egli sovrintende, inoltre, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione stessa.

Il Delegato della Presidenza partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli Organi sociali.

TITOLO IV — Articolazioni interne

Articolo 20

Gruppi di categoria

In relazione alle attività esercitate dalle imprese associate sono costituiti in seno all'Associazione e presso la sua stessa sede, i seguenti Gruppi di categoria:

- 1) olio d'oliva (raffinatori, confezionatori, esportatori ed operatori collegati di olio di oliva e di olio di sansa di oliva);
- 2) olio di sansa di oliva (estrattori di olio dalle sanse vergini di oliva);
- 3) oli da semi (estrattori, raffinatori e confezionatori di oli da semi oleosi);
- 4) oli per usi tecnici (produttori e trasformatori di oli e grassi di origine vegetale ed animale per usi diversi da quello alimentare, produttori ed importatori di bioliquidi e biocarburanti);
- 5) condimenti spalmabili (estrattori, raffinatori, produttori e importatori di oli concreti di origine vegetale ed animale, produttori ed importatori di margarina);
- 6) proteine vegetali (produttori, importatori ed utilizzatori di proteine vegetali per l'alimentazione umana e animale);
- 7) prodotti e semilavorati per panificazione e pasticceria (produttori e importatori di prodotti e di semilavorati per panificazione e pasticceria);
- 8) lievito da zuccheri (produttori ed importatori di lievito da zuccheri);
- 9) biodiesel (produttori, esportatori ed operatori collegati al settore del biodiesel).

Ciascun Gruppo è composto dalle imprese associate che esercitano l'attività indicata per il Gruppo stesso.

Le imprese associate che esercitano contemporaneamente più attività vengono iscritte automaticamente nei Gruppi corrispondenti alle attività svolte.

Articolo 21

Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese iscritte al Gruppo stesso.

L'Assemblea di Gruppo si riunisce di massima ogni sei mesi e comunque ogni volta sia convocata dal Presidente del Gruppo, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto delle imprese iscritte del Gruppo stesso. La convocazione potrà essere disposta anche dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione va fatta con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviarsi, salvo casi d'urgenza, con anticipo di sette giorni.

Ogni impresa associata partecipa all'Assemblea di Gruppo con il numero dei voti ad essa spettante a norma dell'articolo 11.

Qualora una impresa associata risulti iscritta a più di un Gruppo di categoria, i voti di cui essa dispone nell'Assemblea di Gruppo sono calcolati, secondo la tabella del già citato art. 11, sommando alla quota base quella integrativa stabilita dal numero 2 della lettera b) dell'art. 6.

Per la validità dell'Assemblea e delle relative deliberazioni nonché per la facoltà di delega, valgono le norme stabilite dall'art. 10.

L'Assemblea di Gruppo ha facoltà di costituire anche con la partecipazione di persone estranee all'Associazione, Commissioni per particolari studi o lavori che interessino le imprese che compongono il Gruppo.

Quando particolari circostanze o la molteplicità della materia lo richiedano, il Presidente dell'Associazione potrà convocare più Assemblee di Gruppi insieme: in tal caso la riunione sarà presieduta da lui o, in sua assenza, da un Vice Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni delle Assemblee di Gruppo debbono essere, prima della loro attuazione e comunque entro e non oltre sette giorni liberi dalla loro adozione, sottoposte a ratifica del Presidente dell'Associazione al fine di verificare se le stesse non contrastino con gli interessi di altri Gruppi o con gli scopi dell'Associazione e, comunque, con le norme dello Statuto.

Per quanto non previsto dal precedente articolo si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dall'art. 10.

Articolo 22

Competenze dell'Assemblea di Gruppo

L'Assemblea di Gruppo:

- a) elegge il Presidente e da uno a quattro Vice Presidenti di Gruppo;
- b) delibera sui problemi che interessano il Gruppo nonché sulle attività da svolgere al riguardo. Per le eventuali iniziative adottate a tutela di interessi che, pur rientrando negli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardino in modo specifico il settore rappresentato da un gruppo, la competente Assemblea può decidere l'istituzione di contributi speciali per la copertura delle relative spese;
- c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 23

Presidente di Gruppo

Il Presidente di Gruppo presiede le Assemblee e dirige l'attività del Gruppo. Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente di Gruppo dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo che, a norma del penultimo comma dell'art. 21, siano state ratificate dal Presidente dell'Associazione.

TITOLO V — Funzionamento organizzativo

Articolo 24

Direttore Generale dell'Associazione

Il Direttore Generale provvede, secondo le istruzioni del Presidente dell'Associazione, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio generale, all'organizzazione e direzione degli uffici, alla disciplina del personale dipendente ed è responsabile delle politiche retributive nei limiti del bilancio preventivo approvato.

Il Direttore Generale provvede, altresì, all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Gruppi di categoria secondo le istruzioni dei Presidenti dei Gruppi se ed in quanto, come previsto dall'articolo 23, secondo comma del presente Statuto, tali deliberazioni siano state ratificate dal Presidente dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea non ritenga necessario nominare il Delegato della Presidenza, la gestione economica finanziaria dell'Associazione e le relative incombenze sono svolte dal Direttore Generale secondo le istruzioni del Presidente e del Consiglio generale.

Il Direttore Generale interviene, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli Organi sociali, svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 25

Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 26

Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il consuntivo dell'esercizio precedente è composto dal rendiconto economico, stato patrimoniale, relazione dei Revisori contabili, nonché da tutti gli allegati esplicativi che si ravvisino necessari.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati ai Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI — Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Articolo 27

Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea in via straordinaria col voto favorevole di almeno il 66% dei voti presenti e che rappresentino almeno il 40% dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio generale può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso di cui all'art. 5 da notificare per lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse con le disposizioni sul pagamento dei contributi associativi stabiliti.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 28

Scioglimento dell'Associazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno del 33% della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o posta elettronica certificata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 29

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa ed i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.